

(N. 1978)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Trasporti

(ANGELINI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 1957

Sistemazione del personale dipendente dall'Ente autotrasporti merci e dalla Gestione raggruppamenti autocarri distaccato presso il Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, in questi ultimi anni le attribuzioni dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione hanno subito un sensibilissimo e continuo incremento per l'ingente sviluppo assunto da tutti i trasporti terrestri e dalla motorizzazione, nonchè per la necessità di addivenire, oltre che alla ricostruzione degli impianti distrutti o danneggiati dagli eventi bellici, anche all'ammodernamento delle ferrovie e delle altre linee di trasporto concesse alla industria privata, onde adeguarle alla progressiva evoluzione della tecnica. Inoltre l'Ispettorato generale della M.C.T.C. ha dovuto provvedere, in seguito all'entrata in vigore del Regolamento del Codice della navigazione, all'istituzione ed al funzionamento degli Uffici centrali e periferici della Navigazione interna.

Per far fronte alle accresciute esigenze dei servizi, l'Ispettorato generale suddetto, non potendo disporre di un sufficiente numero di proprio personale, ha dovuto valersi, fin dal 1948, dell'opera di una parte dei dipendenti dell'Ente autotrasporti merci (E.A.M.), Ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero dei trasporti e di una parte del personale della Gestione raggruppamenti autocarri (G.R.A.), Azienda autonoma dipendente dal Ministero dei trasporti.

La situazione che si è venuta in tal modo a creare non appare conforme a criteri di buona amministrazione, in quanto il personale di cui trattasi è impiegato come personale vero e proprio dello Stato, pur continuando ad essere regolato da un rapporto d'impiego assai diverso, proprio degli Enti di appartenenza.

Nè d'altra parte l'Ispettorato generale della M.C.T.C. potrebbe rinunciare alle prestazioni degli impiegati di cui trattasi, stante la grave deficienza numerica del proprio personale; aggiungasi che si tratta, nella totalità dei casi, di impiegati che hanno acquisito una particolare conoscenza dei servizi cui sono addetti ed una profonda competenza nelle mansioni disimpegnate, talchè non sarebbe conveniente per l'interesse dell'Amministrazione rinunciare alla loro opera. E ciò a non voler considerare la questione da un profilo morale, dovendosi pure tenere in conto le aspettative ad una stabile sistemazione maturatesi per il personale in parola.

Si ritiene, pertanto, che non possa ulteriormente procrastinarsi l'adozione di un provvedimento che, analogamente a quanto praticato con la legge 22 febbraio 1951, n. 64, per il personale dell'U.N.S.E.A., consenta la sistemazione alle dipendenze dirette dello Stato, sia pure nella qualifica provvisoria di personale non di ruolo, degli impiegati suddetti.

Una sistemazione del personale in questione, si rammenta, fu auspicata anche in sede parlamentare in occasione della discussione della legge 21 luglio 1956, n. 784, con la quale lo Stato assunse a suo carico le spese del personale dell'E.A.M. distaccato presso l'Ispettorato della M.C.T.C. (vedi resoconto del 5 luglio 1956 della 7^a Commissione permanente del Senato).

All'attuazione di un siffatto provvedimento non osta alcun impedimento di carattere finanziario, in quanto già attualmente l'onere del trattamento del personale in questione è sostenuto interamente dallo Stato, che provvede al rimborso sia alla G.R.A. che all'E.A.M. con adeguati appositi stanziamenti sul bilancio del Ministero dei trasporti.

È stato, pertanto, predisposto, l'unito disegno di legge per effetto del quale:

a) il personale dell'E.A.M. e della G.R.A. in servizio, alla data del 28 febbraio 1957, e nel contingente massimo di 190 unità, in qualità di distaccato, presso l'Ispettorato generale della M.C.T.C., viene inquadrato nelle categorie di personale non di ruolo del predetto Ispettorato, con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dalla data del distacco (articolo 1);

b) l'inquadramento nelle varie categorie avviene in base al titolo di studio posseduto ed alle mansioni effettivamente svolte.

Per quanto concerne i titoli di studio richiesti per la assunzione nelle varie categorie, si è fatto riferimento a quanto disposto al riguardo dall'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557 per l'accesso ai corrispondenti ruoli organici, con la facoltà di prescindere dal titolo di studio per l'immissione nella III e nella IV categoria (articolo 2);

c) si stabilisce il trattamento economico del personale medesimo nella retribuzione prevista per la categoria nella quale avviene l'inquadramento. Al personale di cui trattasi verrà corrisposta, da parte degli Enti di provenienza, la liquidazione eventualmente spettante, in base alle disposizioni vigenti, per la cessazione del precedente rapporto di impiego (articolo 3);

d) al personale stesso saranno applicate le disposizioni di cui al decreto-legge 7 aprile 1948, n. 262 e alla legge 5 giugno 1951, n. 376, ai fini del collocamento nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato, ai medesimi fini, l'anzianità prescritta decorrerà dalla data di distacco presso il Ministero dei trasporti. Si stabilisce, peraltro, al fine di non turbare le legittime aspettative del personale della M.C.T.C., che in base a precedenti disposizioni ha già conseguito l'inquadramento nei ruoli aggiunti, che l'inquadramento stesso non può avere effetto con decorrenza anteriore a quella di entrata in vigore della legge (articolo 4);

e) si prevede la possibilità di riscatto — ai fini della pensione — del periodo di servizio prestato presso l'Ispettorato generale M.C.T.C., secondo le disposizioni di carattere generale in vigore (articolo 5);

f) viene inoltre disposto (articolo 6) che l'E.A.M. non potrà assumere nuovo personale fino a che non saranno stabilite le dotazioni organiche (provvedimento questo che è attualmente in corso) per sostituire le unità che passano al Ministero dei trasporti. La G.R.A. poi non potrà procedere a nuove assunzioni di personale. In relazione a tale norma si dispone l'entrata in vigore della legge dalla data successiva a quella di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* (articolo 8).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il personale dipendente dall'Ente autotrasporti merci — E.A.M. — e dalla Gestione raggruppamenti autocarri — G.R.A. — che, da data non posteriore al 28 febbraio 1957, presta servizio in qualità di distaccato presso il Ministero dei trasporti — Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione — sarà inquadrato, in numero non superiore a 190 unità, nelle categorie del personale non di ruolo del medesimo Ispettorato generale, disciplinato dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, dal decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207 e successive norme integrative e di attuazione, con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dalla data del distacco all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Dalla stessa data ha inizio il computo dell'anzianità di servizio di cui agli articoli 1, 9 e 20 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207 e successive norme integrative e di attuazione.

Art. 2.

L'inquadramento nelle varie categorie avverrà in base al titolo di studio posseduto ed alle mansioni effettivamente espletate presso l'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

I titoli di studio richiesti sono quelli previsti, per i corrispondenti ruoli organici, dall'articolo 2 del decreto legge legislativo 7 maggio 1948, n. 557.

Per quanto concerne l'inquadramento nella seconda categoria, saranno eccezionalmente ritenuti validi altri diplomi di istituti di istruzione secondaria di secondo grado; per quanto riguarda l'inquadramento in terza e quarta categoria, potrà prescindere dal titolo di studio.

Coloro i quali non sono in possesso del titolo di studio richiesto per la categoria di cui esercitano le mansioni potranno essere inqua-

drati nella categoria inferiore, per la quale posseggano i requisiti.

Art. 3.

A detto personale è attribuita la retribuzione stabilita per la categoria nella quale avviene l'inquadramento.

Al personale medesimo verrà corrisposta, da parte degli Enti di provenienza, la liquidazione eventualmente spettante, in base alle disposizioni vigenti, per la cessazione del precedente rapporto di impiego.

Tale liquidazione è riferita, per ogni singola unità, al giorno precedente a quello dal quale decorre, ai sensi del precedente articolo 1, l'inquadramento nelle categorie del personale non di ruolo statale ed è calcolata sulla base delle competenze in godimento al predetto giorno, computabili ai fini della liquidazione stessa.

Art. 4.

Al personale inquadrato per effetto dei precedenti articoli si applicheranno le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 ed alla legge 5 giugno 1951, n. 376, ai fini del collocamento nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato previsti dall'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

Ai fini stessi, l'anzianità prescritta decorrerà dalla data dell'inquadramento. L'immissione nei ruoli aggiunti non può avere, comunque, effetto da data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.

La domanda di collocamento nei ruoli aggiunti dovrà essere presentata, a pena di decadenza, non oltre due mesi dal compimento della prescritta anzianità di servizio ovvero non oltre due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora detta anzianità sia stata già compiuta a tale data.

Art. 5.

Il servizio prestato come personale non di ruolo, ai sensi del precedente articolo 1, alle

dipendenze dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, può essere riscattato, agli effetti del trattamento di quiescenza, con le modalità ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni.

Art. 6.

A decorrere dal 1° marzo 1957 e fino a quando non saranno state fissate le dotazioni di personale dell'Ente autotrasporti merci, è vietata all'Ente stesso ogni assunzione di personale non diretta a sostituire unità che, in servizio alla data del 28 febbraio 1957, cessino successivamente di appartenere all'Ente stesso per causa diversa da quella contemplata nel precedente articolo 1.

A decorrere dalla stessa data è fatto divieto alla Gestione raggruppamenti autocarri di procedere a nuove assunzioni di personale.

È altresì vietata ogni assegnazione di personale dei predetti Enti presso le Amministrazioni dello Stato.

Art. 7.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 130 milioni, sarà fronteggiato a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario 1956-57 ed a quelli corrispondenti degli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.